



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.11.2011
SEC(2011) 1414 definitivo

2011/0379 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

RELAZIONE

1. L'accordo interinale di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea (UE) e l'Autorità palestinese (AP).
2. L'articolo 66 dell'accordo interinale di associazione prevede la costituzione degli organi necessari alla sua attuazione.
3. Nel 2008 sono stati istituiti quattro sottocomitati strutturati nel modo seguente: i) questioni economiche e finanziarie e questioni commerciali e doganali; ii) affari sociali; iii) energia, ambiente, trasporti, scienza e tecnologia; iv) diritti umani, buon governo e Stato di diritto.
4. Dopo due tornate dei sottocomitati, tenutesi tra il 2008 e il 2010, l'AP ha presentato al comitato misto 2010 una formale richiesta di incrementare il numero di sottocomitati così da garantire discussioni più mirate e da poter seguire in modo più adeguato i diversi settori.
5. Sulla base dell'esperienza delle ultime due tornate dei sottocomitati, anche il Servizio europeo per l'azione esterna ritiene che l'attuale numero di sottocomitati non sia sufficiente per consentire una discussione approfondita e un valido coordinamento. Si prevede che, portando a sei il numero dei sottocomitati, il processo della politica europea di vicinato (PEV) diventerà più mirato a vantaggio di entrambe le parti. L'AP ha inoltre mostrato un'accresciuta capacità di partecipazione a tale processo assumendone a titolarità. La presente proposta segue in larga misura lo stesso schema e la stessa struttura dei sottocomitati istituiti con altri partner della PEV.
6. L'AP è disposta a rafforzare la cooperazione nei diversi settori contemplati dall'accordo interinale di associazione (AIA) con l'obiettivo di far sì che le relazioni bilaterali tra l'UE e l'Autorità palestinese si trasformino in un partenariato globale con un'impostazione coerente garantita da un coordinamento stretto e permanente di tutti i vari elementi.
7. A tal fine, la Commissione europea propone al Consiglio che il numero di sottocomitati passi da quattro a sei a supporto del comitato misto nell'attuazione dell'AIA e del piano d'azione PEV. I sottocomitati discuteranno delle questioni tecniche che non possono essere esaminate in modo sufficientemente approfondito in sede di comitato misto.
8. Le materie di cui si occuperanno i sei sottocomitati proposti saranno le stesse trattate dai quattro sottocomitati attuali, ma il maggior numero di sottocomitati consentirà di tenere discussioni più approfondite, poiché il tempo dedicato a ciascuna materia sarà maggiore. Per i sottocomitati si propone la seguente configurazione: i) Diritti umani, buona governance e Stato di diritto; ii) Affari sociali e salute; iii) Ricerca, innovazione, società dell'informazione, audiovisivi e media, istruzione e cultura; iv) Questioni economiche e finanziarie; v) Scambi e mercato interno, industria, agricoltura e pesca, dogane; vi) Energia, trasporti, cambiamento climatico, ambiente, acqua.
9. L'obiettivo, gli argomenti di cui si occupa ciascun sottocomitato e le modalità di applicazione sono indicati nei rispettivi regolamenti interni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, ("l'Accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) L'articolo 66 di tale accordo prevede l'istituzione di comitati ("sottocomitati") destinati ad assistere il comitato misto, istituito dall'articolo 63 dell'Accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
- (3) Detti comitati sono stati istituiti a norma della decisione 12941/08 del Consiglio del 2008. La riorganizzazione dei comitati è necessaria per permettere un dialogo più organizzato e strutturato e per rispecchiare più fedelmente la crescente cooperazione bilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

* Cfr. documento CE-OLP

di Gaza, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione*.

Articolo 2

In seno ai sei sottocomitati istituiti dal progetto di decisione del comitato misto di cui all'articolo 1, l'Unione è rappresentata da personale della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La decisione del Comitato misto viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO A

Progetto di

DECISIONE N. .../2011

DEL COMITATO MISTO CE-OLP

del

che istituisce sei sottocomitati

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra¹ ("l'accordo interinale di associazione"),

considerando quanto segue:

- (1) La creazione dei sottocomitati proposti è necessaria per il funzionamento della politica europea di vicinato e dei relativi piani d'azione in un gran numero di settori.
- (2) Nel contesto della politica europea di vicinato e dell'evolversi della situazione nella regione, l'accordo interinale di associazione CE-OLP è entrato in una nuova fase di attuazione.
- (3) L'articolo 66 dell'accordo prevede l'istituzione di qualsiasi altro comitato (di seguito denominato sottocomitato) che possa assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) La presente decisione abrogherà la decisione 12941/08 del Consiglio mediante la quale erano stati istituiti quattro sottocomitati.
- (5) L'Autorità palestinese ha chiesto un incremento del numero di sottocomitati,

DECIDE:

Articolo 1

Sono istituiti i sei sottocomitati del comitato misto, elencati all'allegato I.

Sono adottati i regolamenti interni di cui all'allegato II.

Il comitato misto prende i provvedimenti atti ad assicurare l'adeguato funzionamento dei sottocomitati. Esso può decidere di istituire altri sottocomitati o gruppi nonché di abolire sottocomitati o gruppi esistenti.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La presente decisione abroga la decisione 12941/08 del Consiglio, del 2008.

Fatto a [...]

Per il Comitato misto

Il presidente

ALLEGATO I

SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO MISTO

- (1) Sottocomitato “Diritti umani, buona governance e Stato di diritto”
- (2) Sottocomitato “Affari sociali e salute”
- (3) Sottocomitato “Ricerca, innovazione, società dell’informazione, audiovisivi e media, istruzione e cultura”
- (4) Sottocomitato “Questioni economiche e finanziarie”
- (5) Sottocomitato “Scambi e mercato interno, industria, agricoltura e pesca, dogane”
- (6) Sottocomitato “Energia, trasporti, cambiamento climatico, ambiente, acqua”

ALLEGATO II

1) Regolamento interno del sottocomitato “Diritti umani, buona governance e Stato di diritto”

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

- a) diritti umani;
- b) buona governance;
- c) Stato di diritto.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

2) Regolamento interno del sottocomitato “Affari sociali e salute”

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a) occupazione e sviluppo sociale;

b) sanità pubblica.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

3) Regolamento interno del sottocomitato “Ricerca, innovazione, società dell’informazione, audiovisivi e media, istruzione e cultura”

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

- a) istruzione e formazione professionale;
- b) cultura;
- c) gioventù;
- d) società dell’informazione e politica in materia di audiovisivi e media;
- e) scienza e tecnologia;
- f) ricerca e sviluppo.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

4) **Regolamento interno del sottocomitato “Questioni economiche e finanziarie”**

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea e da rappresentanti dell'Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell'attuazione dell'accordo interinale di associazione e del relativo piano d'azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d'azione. Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

- a) Responsabilità finanziaria e sana gestione delle finanze pubbliche;
- b) riforma e sviluppo economici;
- c) statistiche.

L'elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario dell'Unione europea e un funzionario dell'Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

5) Regolamento interno del sottocomitato “Scambi e mercato interno, industria, agricoltura e pesca, dogane”

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

- a) questioni connesse agli scambi;
- b) agricoltura e pesca;
- c) questioni sanitarie e fitosanitarie;
- d) investimenti;
- e) mercato e riforma normativa;
- f) industria e piccole e medie imprese (PMI);
- g) questioni doganali;
- h) fiscalità.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

6) Regolamento interno del sottocomitato “Energia, trasporti, cambiamento climatico, ambiente, acqua”

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

- a) energia;
- b) trasporti;
- c) cambiamento climatico;
- e) ambiente;
- f) acqua.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.